

Statuto della
FONDAZIONE ENZO FOGLIATI - Ente del Terzo
Settore

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'fondazione sotto la denominazione "**FONDAZIONE ENZO FOGLIATI Ente del Terzo Settore**", in sigla "FONDAZIONE ENZO FOGLIATI ETS".

ARTICOLO 2 - SEDE

Al fine della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la sede della Fondazione è stabilita: in Roma (RM), Via Beatrice Cenci, 7/A.

Il trasferimento della sede della Fondazione, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

La locuzione Ente del Terzo Settore e/o l'acronimo ETS potrà essere utilizzato esclusivamente a seguito ed in costanza della iscrizione della Fondazione nel Registro Unico del Terzo Settore.

La Fondazione è disciplinata dal D.Lgs. 117/2017, dal Codice Civile, nonché dallo Statuto allegato.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 3 - SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione non ha scopo di lucro, è apolitica e opera con autonomia statutaria e gestionale e persegue finalità culturali, scientifiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riferimento, ai sensi dell'art.5, comma 1 lettere f) e i) del D.Lgs. 117/2017, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di:

- di azione volontaria;
- di mutualità;
- di ricerca e formazione;
- di studio.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione si propone di promuovere, sviluppare e sostenere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, vita, studio e sport: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, protezione civile, prevenzione e protezione incendi e ambiente con l'obiettivo di prevenire gli infortuni e tutelare la salute e il benessere dei lavoratori e della popolazione.

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

1. Sensibilizzazione e Formazione:

- Realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte a lavoratori, datori di lavoro e cittadini sul tema della sicurezza.
- Organizzare corsi di formazione, convegni e altre iniziative educative per diffondere la consapevolezza sulle buone pratiche di sicurezza.
- Promozione della pratica del volontariato (di cui alla lettera i), dell'art. 5, comma 1, CTS);

2. Ricerca e Innovazione:

- Promuovere attività di studio, ricerca scientifica e sperimentazione in materia di sicurezza, anche in collaborazione con università, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.
- Sviluppare e supportare l'adozione di soluzioni innovative, tecnologie e procedure per migliorare la sicurezza.

3. Attività di volontariato relative alla sicurezza:

- Collaborare con enti pubblici, aziende e associazioni per azioni di volontariato in ambito della sicurezza.
- Offrire supporto tecnico e operativo nella formazione e informazione in ambito di sicurezza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (di cui alla lettera y) dell'art. 5 del CTS);

4. Divulgazione e Sensibilizzazione Pubblica:

- Produrre e diffondere materiali divulgativi come pubblicazioni, video e altri contenuti multimediali per raggiungere un pubblico ampio e variegato.
- Favorire attività culturali con finalità educativa sulla sicurezza (di cui alla lettera d), dell'art. 5, comma 1, CTS);
- erogazione di borse di studio per la formazione universitaria e post-universitaria e per la ricerca nel settore della sicurezza (di cui alla lettera g) e h) dell'articolo 5, comma 1, CTS).

5. Sviluppo di Reti e Collaborazioni:

- Promuovere la creazione di reti di collaborazione tra imprese, enti pubblici, associazioni di categoria, federazioni sportive, istituzioni scolastiche e organizzazioni non profit, per favorire il dialogo e la condivisione di buone pratiche.

La Fondazione opera senza scopo di lucro, con finalità di utilità culturale e sociale, e si impegna a destinare le proprie risorse al raggiungimento degli obiettivi statutari, nel rispetto della normativa vigente.

In via secondaria e strumentale, la Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale elencate e potrà svolgere attività di raccolta fondi.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, la

Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

ARTICOLO 4 - DURATA

La Fondazione ha durata indeterminata ed il primo esercizio termina il 31 dicembre 2025.

TITOLO II - PATRIMONIO

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale dell'fondazione è fissato in euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).

Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di fondazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita, o lo scioglimento dell'fondazione. Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III - FONDATORI

ARTICOLO 6 -REQUISITI E CONDIZIONI

Il numero dei fondatori è illimitato e variabile.

Possono essere associati i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'fondazione, soddisfano le seguenti condizioni:

- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;

- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia;

Qualora i fondatori siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE NUOVI FONDATORI

Chi intende essere ammesso come fondatore dovrà presentare all'organo direttivo una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti;

L'organo direttivo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'fondazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'organo direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro il termine di 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'organo direttivo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

ARTICOLO 8 - DIRITTI DEI FONDATORI

I fondatori hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'fondazione;

- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'organo di controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 117 del 201.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEI FONDATORI

I fondatori sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'fondazione.

Ogni fondatore deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'organo direttivo.

I fondatori non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione; essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

La Fondazione può ottenere prestiti, dai fondatori, anche in misura non proporzionale alla quota di partecipazione al patrimonio.

Fermi i requisiti di ammissione sopra indicati la quota associativa può essere trasferita solo con il consenso unanime di tutti gli associati.

ARTICOLO 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI FONDATORE

La qualità di fondatore si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Fermi i requisiti di ammissione sopra indicati la quota associativa è liberamente trasferibile per causa di morte.

In caso di continuazione dell'fondazione con più eredi dell'fondatore defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della quota associativa.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'fondatore comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'fondazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'fondazione.

ARTICOLO 11- ESCLUSIONE DEI FONDATORI

Il fondatore può essere escluso dalla fondazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'fondazione dal presente statuto;
- l'aver posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'aver subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'organo direttivo, non computandosi nel quorum il fondatore della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'organo direttivo, all'fondatore escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'fondatore escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'fondatore è reintegrato nell'fondazione con effetto retroattivo.

L'esclusione dell'fondatore comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui l'esclusione diviene efficace.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'fondazione.

ARTICOLO 12 - MORTE DEL FONDATORE

Fermi i requisiti di ammissione sopra indicati la quota associativa è liberamente trasferibile per causa di morte.

In caso di continuazione dell'fondazione con più eredi dell'fondatore defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli artt. 1105 e 1106 cod. civ., salvo che si proceda alla divisione della quota associativa.

TITOLO IV - ASSEMBLEA

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli fondatori e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di

- responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
 - la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - lo scioglimento dell'fondazione;
 - la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'fondazione;
 - la trasformazione, la fusione o la scissione dell'fondazione;
 - l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO

Ogni fondatore che risulti iscritto nel libro dei fondatori da almeno

ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea, ferme restando le limitazioni al diritto di voto eventualmente previste dal presente statuto.

Ciascun fondatore ha diritto a un voto; i fondatori che siano Enti del Terzo Settore hanno diritto a due voti.

I fondatori che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente del consiglio direttivo, con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), telefax, e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa al domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.), indirizzo di posta elettronica o numero di fax comunicato all'organo direttivo; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei fondatori; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'fondazione, purché in Italia.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'fondazione, purché in uno dei paesi membri dell'Unione europea.

L'assemblea deve essere convocata nel Comune dove ha sede

l'fondazione.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'organo direttivo è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

ARTICOLO 16 - QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, ai sensi dell'art. 21 cod. civ., le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà dei fondatori.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 16 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Salvo quanto previsto dal presente statuto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli fondatori e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo i quozienti previsti all'articolo che precede.

ARTICOLO 17 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

E' esclusa la trasformazione di cui all'art. 42 *bis* cod. civ..

ARTICOLO 18 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

L'assemblea nomina un segretario anche non fondatore e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre, nel rispetto della legge e del presente statuto, le modalità da lui ritenute più opportune. Tali procedure possono in ogni caso essere modificate con il voto favorevole dei fondatori a maggioranza calcolata per teste.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
 - b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
 - c) le modalità e i risultati delle votazioni;
 - d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
 - e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
- L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il voto può essere dato per corrispondenza o per posta, anche elettronica certificata (P.E.C.).

L'avviso deve contenere le modalità e i soggetti ai quali chiedere la scheda di voto e l'indirizzo al quale trasmettere la scheda, nonché il termine entro il quale la scheda deve pervenire al destinatario.

Il voto per corrispondenza e in via elettronica è esercitato direttamente dal titolare, che è considerato intervenuto in assemblea, e può essere revocato mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza dell'organo direttivo almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea.

Il voto validamente espresso vale anche per le successive convocazioni.

Le schede pervenute tardivamente e quelle prive di sottoscrizione non sono computate ai fini del voto e della regolare costituzione dell'assemblea.

Le schede regolarmente pervenute sono custodite sino all'inizio dei lavori assembleari e vengono consegnate al presidente dell'assemblea per la verifica dei quozienti costitutivi e deliberativi. Di tali formalità deve darsi atto nel verbale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117 del 2017, ciascun fondatore può farsi rappresentare in assemblea, da un altro fondatore.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dalla fondazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è stata conferita a una società, fondazione o fondazione, ovvero altro ente collettivo o istituzione, questi possono intervenire a mezzo del legale rappresentante, ovvero subdelegare l'intervento, ma, in quest'ultimo caso, possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'fondazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

La rappresentanza non può essere conferita ai dipendenti, ai membri degli organi amministrativi e di controllo dell'fondazione.

TITOLO V - DIREZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 18 - ORGANO DIRETTIVO

L'organo direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica/per un esercizio, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo a tale esercizio ed è rieleggibile. L'organo direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti della fondazione dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dalla Fondazione);
- l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa applicabile, o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria ai sensi della normativa applicabile, o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).

La composizione, la nomina ed il funzionamento degli organi associativi sono disciplinati dal Titolo III dello Statuto allegato.

I fondatori all'unanimità, nominano i membri del Consiglio di Amministrazione, per il primo mandato di durata di 3 (tre) anni.

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Presidente Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio e la firma legale della stessa Fondazione, come disciplinato dall'articolo 10 dello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera "A"; in caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Fondazione spetta al Vice presidente nei limiti delle competenze lui attribuite.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è riservata all'assemblea.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione

dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio.

L'organo di controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'fondazione non avrà organo di controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto

compatibili.

L'Organo di Controllo, cui è affidato il controllo contabile e la vigilanza sulla tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, è composto da uno a tre membri, i quali rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

I soci Fondatori deliberano che l'Organo di Controllo sia composto da un solo membro.

Detto incarico di revisione legale dei conti dura due esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto fino al 31 dicembre 2027.

ARTICOLO 20 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sulla fondazione è esercitata da uno o più revisori, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico di revisore legale dei conti è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'fondazione;
- si esprimono, con apposite relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare all'assemblea e alle riunioni del consiglio direttivo;

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'fondazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VI - BILANCIO

ARTICOLO 21 - BILANCIO

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1° gennaio di ogni anno e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

ARTICOLO 22 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VII - ESTINZIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ARTICOLO 23 - ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

La fondazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare;
- <indicare altra causa di estinzione.

La fondazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ARTICOLO 24 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della fondazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

La nomina fatta dall'assemblea deve essere comunicata immediatamente al Presidente del Tribunale.

I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali. Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.

I liquidatori deliberano a maggioranza.

Nel caso in cui non vi provveda l'assemblea, alla nomina di uno o più liquidatori provvede il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei soci, dei creditori, del pubblico ministero o anche d'ufficio.

ARTICOLO 25 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo quorum, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VIII -DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 - DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun fondatore risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo fondatore la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 27 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazione.